

La pensione anticipata per chi svolge “ lavori usuranti ” Scadenza anno 2016

Scade il 1° marzo prossimo il termine entro il quale chi svolge lavori usuranti e vuole andare in pensione nel 2016 deve segnalare all'INPS la propria condizione di “usurato”.

Per ricordare questa scadenza è intervenuto il messaggio [INPS n. 386 del 29 gennaio 2016](#) che riepiloga condizioni, requisiti e modalità da rispettare per consentire a chi è “usurato” di andare in pensione.

E' bene ricordare che la riforma targata “Fornero”, anche se ha ritoccato, innalzandoli, i requisiti necessari per ottenere la prestazione, ha mantenuto intatti i principi contenuti nel decreto legislativo n. 67 che, dopo una “querelle” iniziata nel lontano 1993, ha regolamentato solo nel 2011 l'accesso anticipato al pensionamento di anzianità per i lavoratori addetti a “lavori particolarmente usuranti”.

Requisiti soggettivi

Innanzitutto la normativa sui lavori usuranti si applicherà esclusivamente ai lavoratori dipendenti escludendo quindi tutti i lavoratori autonomi; inoltre sono state individuate come soggette a lavori particolarmente usuranti le seguenti categorie di lavoratori:

1. **lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti** di cui all'art. 2 del decreto del ministero del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 208 del 4 settembre 1999 vale a dire:
 - «lavori in galleria, cava o miniera»: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
 - lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
 - lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
 - «lavori in cassoni ad aria compressa»;
 - «lavori svolti dai palombari»;
 - «lavori ad alte temperature»: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2ª fusione, non comandata a distanza, dei

- refrattaristi, degli addetti a operazioni di colata manuale;
 - «lavorazione del vetro cavo»: mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
 - «lavori espletati in spazi ristretti», con carattere di prevalenza e continuità e in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
 - **«lavori di asportazione dell'amianto»: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.**
2. **Lavoratori notturni**, come definiti e ripartiti, ai soli fini del decreto approvato, nelle seguenti categorie:
- lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno sei ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a:
 - ✓ 78 giorni per i lavoratori che maturano i requisiti per l'accesso anticipato alla pensione nel periodo compreso tra il 1^a luglio 2008 e il 30 giugno 2009;
 - ✓ 64 giorni per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1^a luglio 2009
 - al di fuori dei casi sovraesposti, i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo
3. **lavoratori addetti a "linea a catena"**, vale a dire coloro che sono impiegati nell'industria in una produzione che ripete, costantemente, lo stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale (sono esclusi gli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali ed al controllo di qualità);
4. **conducenti di mezzi pubblici pesanti**. Per tali si intendono i conducenti di veicoli di capienza non inferiore a nove posti adibiti a trasporto pubblico collettivo.

Requisito oggettivo

Il beneficio pensionistico è riconosciuto ai lavoratori che, in possesso dei requisiti soggettivi richiesti, abbiano svolto una o più delle attività usuranti per un tempo pari:

1. ad almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;
2. ad almeno la metà della vita lavorativa per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2018 in poi.

Essi, nonostante la Riforma Fornero, possono ancora utilizzare la "vecchia" pensione di anzianità, ivi compreso il meccanismo delle cosiddette "quote" ma devono rimanere al lavoro più anni rispetto a quanto previsto dal decreto 67/2011 che concedeva loro uno sconto di tre anni rispetto alla generalità degli altri lavoratori.

Per tutti coloro che possono chiedere il beneficio in misura intera per i lavori usuranti (addetti alle attività particolarmente usuranti previste dal DM del 19 maggio 1999, addetti alla linea catena, conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizio di trasporto pubblico di persone, lavoratori che svolgono attività di notte per tutto l'anno e lavoratori turnisti che svolgono attività notturna

per almeno 78 giorni l'anno), dal 2016 si applica quota 97,6 data dalla somma di 61 anni e 7 mesi di età e 36 di contributi o di 62 anni e 7 mesi di età e 35 di contributi, mentre per i lavoratori notturni che hanno tra 72 e 77 notti si applica quota 98,6, con un minimo di età anagrafica di 62 anni 7 mesi, e per quelli che hanno tra 64 e 71 notti si applica quota 99,6, con un minimo di età anagrafica di 63 anni e 7 mesi.

Per chi, per maturare il requisito, utilizza contributi versati da commerciante, artigiano o coltivatore diretto, tutti i valori appena indicati aumentano di una unità, come indicato nella tabella sottostante.

In tutti i casi, una volta raggiunti i requisiti si dovrà attendere l'apertura della "finestra mobile", che per questa categoria di lavoratori rimane ancora in vigore.

Dal 2019 in poi, come indicato in tabella, anche per chi è "usurato" occorre aggiungere l'adeguamento alla cosiddetta "speranza di vita".

Lavori usuranti (e notturni "78 o più notti" lavorate nell'anno)

Anno	Lavoratori dipendenti			Lavoratori Autonomi		
	Età	Contributi	Quota	Età	Contributi	Quota
2016-2018	61 anni e 7 mesi	35	97,6	62 anni e 7 mesi	35	98,6
dal 2019	61 anni e 11 mesi	35	97,9	62 anni e 11 mesi	35	98,9
dal 2021	62 anni e 2 mesi	35	98,2	63 anni e 2 mesi	35	99,2
Finestra	12 mesi			18 mesi		

Lavoratori Notturni (da 72 a 77 notti lavorate durante l'anno)

Anno	Lavoratori dipendenti			Lavoratori Autonomi		
	Età	Contributi	Quota	Età	Contributi	Quota
2016-2018	62 anni e 7 mesi	35	98,6	63 anni e 7 mesi	35	99,6
dal 2019	62 anni e 11 mesi	35	98,9	63 anni e 11 mesi	35	99,9
dal 2021	63 anni e 2 mesi	35	99,2	64 anni e 2 mesi	35	100,2
Finestra	12 mesi			18 mesi		

Lavoratori Notturni (da 64 a 71 notti lavorate durante l'anno)

Anno	Lavoratori dipendenti			Lavoratori Autonomi		
	Età	Contributi	Quota	Età	Contributi	Quota
2016-2018	63 anni e 7 mesi	35	99,6	64 anni e 7 mesi	35	100,6
dal 2019	63 anni e 11 mesi	35	99,9	64 anni e 11 mesi	35	100,9
dal 2021	64 anni e 2 mesi	35	100,2	65 anni e 2 mesi	35	101,2
Finestra	12 mesi			18 mesi		

Prima di concludere un'avvertenza: la presentazione della domanda oltre il termine del 1° marzo comporta, se si è in possesso dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:

- un mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese;
- due mesi, per un ritardo della presentazione superiore ad un mese ed inferiore a tre mesi;
- tre mesi per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.



Per consulenza personalizzata e
presentazione di eventuali domande
il Patronato INAS CISL è gratuitamente a tua
disposizione.

Chiama il numero verde per trovare la sede
più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : p.zani@tuttoprevidenza.it con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"